



Arte
SAVONA

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona
Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096
☎ <http://www.artesv.it> - ✉ info@artesv.it ✉ posta@cert.artesv.it

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN LOCAZIONE DI N. 3 ALLOGGI DI E.R.P. DISPONIBILI NEL COMUNE DI SAVONA DESTINATI PRIORITARIAMENTE AI GENITORI SEPARATI E IN VIA RESIDUALE AD ANZIANI ULTRASessantacinquenni AUTOSUFFICIENTI E N. 10 ALLOGGI CHE POTRANNO RENDERSI DISPONIBILI.

L'A.R.T.E. di Savona in esecuzione del disposto delle Delibere di Giunte della Regione Liguria n. 1507 del 07/12/2012 e n. 395 del 05/04/2013 indice bando pubblico per l'assegnazione temporanea in locazione di n. 13 alloggi di e.r.p., situati nel Comune di Savona, da destinare prioritariamente ai genitori separati e in via residuale ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Il presente bando è stato approvato dal Comune di Savona con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

1) UBICAZIONE E CANONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi da assegnare sono i seguenti:

COMUNE DI SAVONA

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. SAVONA Via Maciocio 11/3 – vani 4 – sup. mq. 97,80 | canone mens. € 326,00 |
| 2. SAVONA Via Istria 1B/12 – vani 4 – sup. mq. 110,80 | canone mens. € 350,00 |
| 3. SAVONA Via Maciocio 7/4 – vani 2 – sup. mq. 56 | canone mens. € 186,00 |

NEL PRESENTE BANDO SONO INSERITI INOLTRE I SEGUENTI ALLOGGI ATTUALMENTE OCCUPATI DAI PARTECIPANTI DEL BANDO PRECEDENTE E CHE POTRANNO RENDERSI DISPONIBILI A SEGUITO DI RILASCIO:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. SAVONA Via Maciocio 7/11 – vani 3 – sup. mq. 64,30 | canone mens. € 214,00 |
| 2. SAVONA Via Maciocio 7/13 – vani 3 – sup. mq. 63,30 | canone mens. € 211,00 |
| 3. SAVONA Via Maciocio 9/8 – vani 2 – sup. mq. 56 | canone mens. € 186,00 |
| 4. SAVONA Via Don Minzoni 6/13 – vani 3 – sup. mq. 75,40 | canone mens. € 251,00 |
| 5. SAVONA Via Cuneo 8/5 – vani 3 – sup. mq. 72,40 | canone mens. € 271,00 |
| 6. SAVONA Via Cuneo 8/6 – vani 2 – sup. mq. 58,90 | canone mens. € 220,00 |
| 7. SAVONA Via Roveda 4/6 – vani 2 – sup. mq. 79,15 | canone mens. € 193,00 |
| 8. SAVONA Via Roveda 5/2 – vani 2 – sup. mq. 74,00 | canone mens. € 181,00 |
| 9. SAVONA Via Bresciana 39/10 – vani 3 – sup. mq. 60,10 | canone mens. € 157,00 |
| 10. SAVONA Via Istria 1A/2 – vani 2 – sup. mq. 65 | canone mens. € 205,00 |

Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente. Il canone sarà

maggiorato inoltre dell'acconto dei servizi (riscaldamento ove centralizzato, pulizia scale, luce scale, ascensore, ecc.).

Sono a carico dell'assegnatario il 50% delle spese relative alla registrazione del contratto di locazione.

2) DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi dovranno essere destinati alle esigenze abitative dei soggetti appartenenti alle aree sociali di cui all'art. 3 della L.R. 38/2007 ed in particolare:

- In via prioritaria ai genitori separati che, oltre a possedere i requisiti soggettivi di carattere generale di seguito riportati, risultino nella condizione di genitore separato che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori, come dimostrato dal verbale o dalla sentenza di separazione debitamente omologati ai sensi di legge (in data non anteriore ad anni 3 dalla data di emissione del bando) e che non abbia una condizione abitativa idonea atta a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli minori.
- In via residuale ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti come espressamente indicato nella D.G.R. 395 del 05/04/2013.

Si precisa, per quanto attiene l'assegnazione ai genitori separati, che:

- in caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria (avvenuto prima della consegna dell'alloggio), non sarà possibile il subentro da parte di altri soggetti presenti in domanda;
- non viene applicata la disciplina prevista dalla L.R. n. 10/2004 e s.m.i. artt. 12 e 15, trattandosi di assegnazione temporanea, pertanto:
 - 1) non è previsto l'ampliamento del nucleo familiare;
 - 2) non è previsto il subentro mediante voltura dell'atto convenzionale di locazione (in caso di decesso dell'assegnatario l'alloggio dovrà essere riconsegnato all'Azienda),
 - 3) non sono previsti cambi.

3) PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A.R.T.E. assegnerà prioritariamente gli alloggi del presente bando a coloro che risultano già inseriti in una graduatoria e.r.p. ancora in vigore del Bacino di utenza "G" meglio individuati secondo i requisiti soggettivi di cui al successivo art. 5.

ANCHE I SOGGETTI GIA' INSERITI NELLE GRADUATORIE DEVONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO.

L'assegnazione di un alloggio temporaneo, oggetto del presente bando, non esclude il richiedente dalla graduatoria in vigore in cui è inserito. Nel caso in cui durante l'assegnazione temporanea il soggetto fosse convocato per l'assegnazione di un alloggio e.r.p. lo stesso dovrà rilasciare l'alloggio occupato e prendere possesso di quello destinatogli tramite la graduatoria ordinaria.

4) DURATA DELLA LOCAZIONE

In via prioritaria, gli alloggi saranno locati ai genitori separati per un periodo di anni uno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore uguale periodo per un totale di anni due (si precisa che

alla scadenza di detto periodo non sarà consentita ai genitori separati la partecipazione ad altro eventuale bando per gli alloggi destinati a tale finalità).

In via residuale, gli alloggi saranno assegnati ai richiedenti ultrasessantacinquenni autosufficienti per un periodo di anni quattro, rinnovabili.

5 – REQUISITI

Possono accedere al presente bando, in via prioritaria, i genitori separati che, oltre a possedere i requisiti soggettivi di carattere generale di seguito riportati, risultino nella condizione di genitore separato che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori, come dimostrato dal verbale o dalla sentenza di separazione debitamente omologati ai sensi di legge (in data non anteriore ad anni 3 dalla data di presentazione della domanda) e che non abbia una condizione abitativa idonea atta a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli minori.

Pena l'esclusione, oltre alla surrichiamata sentenza è necessario produrre documentazione comprovante una condizione abitativa non idonea a favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli (es. trovarsi nella condizione di ospitalità, di coabitazione o corrispondere un canone oneroso superiore al 25% del proprio reddito mensile, documentato producendo copia contratto locativo e busta paga del mese precedente la presentazione della domanda ovvero ricevuta del versamento dei contributi relativi all'ultimo trimestre o altra documentazione idonea).

Nel caso in cui gli alloggi non fossero locati ai genitori separati per mancanza di domande idonee, gli alloggi saranno assegnati in via residuale a soggetti in possesso dei requisiti soggettivi generali che risultino nella condizione di anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Gli alloggi del presente bando non sono predisposti per l'accoglienza di portatori di handicap motorio pertanto a precisazione della richiesta condizione di anziano/autosufficiente il richiedente (unitamente ai familiari conviventi) dovrà produrre certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'autosufficienza.

REQUISITI SOGGETTIVI DI CARATTERE GENERALE

I requisiti soggettivi per conseguire l'assegnazione degli alloggi di cui presente bando oltre a quelli surrichiamati di carattere generale sono i seguenti:

- 5.1. essere cittadino italiano;
 - Ovvero essere cittadino di Stati membri dell'Unione Europea;
 - Ovvero essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari ai sensi del D. lgs 30/2007;
 - Ovvero titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs 3/2007;
 - Ovvero ai titolari di status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs 251/2007
-

- Ovvero stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;

5.2. essere residente nel Comune di Savona

ovvero, essere residente o avere l'attività lavorativa nei comuni del bacino di utenza "G" Savonese Costiero e Montano (ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA, BERGEGGI, CELLE LIGURE, QUILIANO, VADO LIGURE, VARAZZE, GIUSVALLA, MIOGLIA, PONTINVREA, SASSELLO, STELLA, URBE) a cui appartiene il Comune che ha emanato il bando;

5.3. Non titolarità della piena proprietà o di diritti reali (usufrutto, uso o abitazione) su uno o più alloggi ubicati nell'ambito territoriale provinciale. Non è considerato adeguato l'alloggio di proprietà dichiarato inagibile con provvedimento sindacale. Non è considerata la titolarità di alloggio o quota di esso nel caso in cui lo stesso risulti assegnato in via giudiziale all'altro coniuge;

5.4. L'assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno; è consentita peraltro, la partecipazione al relativo Bando, qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato, peraltro, debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:

a) non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;

b) non può partecipare al bando di concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario;

c) non può partecipare al bando di concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso;

5.5. Possedere un ISEE ordinario (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolata secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, non superiore a € 30.000,00 ovvero ad € 36.000,00 in caso di nucleo monocomponente, con gli abbattimenti reddituali derivanti dall'eventuale proprietà dell'alloggio assegnato giudizialmente ad altro coniuge e/o gli assegni di mantenimento obbligatori.

La situazione economica è quella risultante dall'ultima attestazione rilasciata alla data di pubblicazione del bando (ISEE 2019); la nuova normativa in materia di ISEE prevede che vengano dichiarati tutti i redditi percepiti nell'anno 2017) e la situazione patrimoniale mobiliare ed immobiliare dell'anno precedente – situazione al 31/12/2018.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di emissione del bando.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto ai punti 5.3 - 5.4 - 5.5 da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di emanazione del Bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione.

6 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso **devono essere compilate in tutte le loro parti, pena il rigetto delle stesse.** – Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirarsi presso gli

uffici A.R.T.E. di Savona siti in SAVONA Via Aglietto 90 (o scaricabili dal sito internet www.artesv.it) dal giorno _____ cui va apposta una marca da bollo da € 16,00.

L'orario di apertura al pubblico degli Uffici ARTE SAVONA è il seguente:

Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Le domande, debitamente compilate in ogni sua parte e complete della documentazione obbligatoria di seguito riportata, devono essere **presentate improrogabilmente entro il termine ultimo del _____** alle ore 12,00 presso gli Uffici ARTE SAVONA nelle giornate di ricevimento al pubblico surriportate, oppure trasmesse a mezzo plico raccomandata (in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione).

Per i richiedenti in possesso di posta certificata (pec) la domanda completa di tutti gli allegati può essere trasmessa al seguente indirizzo: posta@cert.artesv.it

SONO ESCLUSE DAL CONCORSO LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI SOPRA.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza della normativa regionale e nazionale di riferimento.

7) PUNTEGGI

7.1 Richiedente inserito nella graduatoria e.r.p. del Comune di Savona ancora in vigore..... **punti 100**

7.2 Richiedente inserito in una graduatoria e.r.p. nell'ambito territoriale "G" ancora in vigore... .. **punti 60**

(I PUNTEGGI DI CUI AL PUNTO 7.1 E 7.2 NON SONO CUMULABILI TRA LORO).

7.3 nucleo di un solo componente (in caso di genitore separato i figli devono essere assegnati all'altro coniuge)..... **punti 10**

7.4 periodo di residenza nel Comune di Savona:

= richiedente che alla data di emanazione del bando sia residente da almeno anni 2 nel Comune di Savona..... **punti 10**

= richiedente che alla data di emanazione del bando sia residente da almeno anni 5 nel Comune di Savona..... **punti 20**

7.5 richiedente che percepisca contributi per spese alloggiative erogati dal Comune di Savona ai sensi dell'art. 11 della legge 431/1998..... **punti 10**

7.6 richiedente che coabiti con altri nuclei..... **punti 10**

7.7 qualora trattasi di anziano ultrasessantacinquenne con sfratto convalidato:

se sfratto eseguito da meno di un anno..... **punti 20**

se sfratto non ancora eseguito..... **punti 10**

8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente deve allegare alla domanda obbligatoriamente, pena l'esclusione, la seguente documentazione atta a verificare il possesso dei requisiti:

- 1) copia di documento di identità valido di tutti i componenti del nucleo familiare (compresi i figli affidati all'altro coniuge nel caso di genitore separato) e copia codice fiscale del richiedente;

- 2) copia certificazione ordinario ISEE 2019, attestante la situazione economica del nucleo familiare richiedente (non è necessaria la Dichiarazione Sostitutiva che sarà acquisita direttamente dall'A.R.T.E.).
- 3) **qualora trattasi di richiedente non residente** dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolga l'attività lavorativa nel bacino di utenza "G" Savonese Costiero e Montano (Albisola Superiore, Albissola Marina, Bergeggi, Celle Ligure, Quiliano, Vado Ligure, Varazze, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella, Urbe) a cui appartiene il Comune che ha emanato il bando ;
- 4) **qualora trattasi di cittadino straniero:**
- copia della carta di soggiorno ovvero - copia del permesso di soggiorno almeno biennale;
- documentazione attestante regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
- documentazione attestante lo status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.lgs 251/2007 .
- 5) **qualora trattasi di genitore separato:**
- copia verbale o sentenza di separazione, debitamente omologati ai sensi di legge, o copia sentenza di separazione giudiziale da cui risulti la condizione di genitore separato con figlio o figli minori, che abbia lasciato l'abitazione coniugale all'altro genitore affidatario del figlio o dei figli minori;
 - documentazione atta a dimostrare una condizione abitativa non idonea a favorire ed a garantire la continuità di rapporto con i figli (ad esempio trovarsi in condizione di ospitalità, di coabitazione o di dover corrispondere un canone oneroso superiore al 25% del proprio reddito netto mensile, da documentarsi mediante la presentazione di regolare contratto di locazione, della busta paga relativa al mese precedente o altra documentazione ritenuta idonea per la verifica del reddito);
- 6) **qualora trattasi di anziano autosufficiente:**
- il richiedente (unitamente ai famigliari conviventi) dovrà produrre certificazione rilasciata dal medico curante attestante l'autosufficienza.

9 – AMMISSIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA PROVVISORIA

- 9.1. A.R.T.E. Savona verifica la completezza e la regolarità della compilazione dei moduli di domanda e dei relativi allegati presentati in tempo utile dai concorrenti;

Dispone, ove occorra, ulteriori accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti dichiarati, avvalendosi anche degli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti Locali.

Completata la procedura di istruttoria, A.R.T.E. determina per ogni domanda l'ammissibilità o meno, l'attribuzione del punteggio (con le modalità previste al punto 7 del presente bando), predisponendo conseguentemente due distinte graduatorie provvisorie: una per i genitori separati ed una per gli anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Dette graduatorie vengono pubblicate, per giorni 30, all'Albo di A.R.T.E. Savona e all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Ambito "G". Si precisa che non verrà inviata alcuna lettera ai concorrenti utilmente inseriti negli elenchi che dovranno, di conseguenza, tenersi informati.

Solamente i concorrenti non idonei riceveranno comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. riportante i motivi dell'esclusione dagli elenchi.

10 - RICORSI

- 10.1** Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati, possono far pervenire ad ARTE Savona ricorso scritto, non oltre i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie stesse all'Albo di A.R.T.E. Savona e all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Ambito. Detti ricorsi vengono esaminati dalla Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) sulla base dei documenti già acquisiti o allegati ai ricorsi stessi.
- 10.2** **Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissatogli da A.R.T.E. Savona.**

11 - GRADUATORIA DEFINITIVA

- 11.1. Terminata la procedura dell'esame delle opposizioni eventualmente pervenute, ARTE predispone la graduatoria definitiva e l'approva.**

Qualora due o più richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio la loro posizione in graduatoria verrà definita secondo i seguenti criteri di precedenza:

- 1) posizione nella graduatoria e.r.p. del Comune di Savona (qualora si tratti di richiedenti inseriti nella graduatoria e.r.p. del Comune di Savona in vigore);
- 2) posizione nella graduatoria e.r.p. nei Comuni del Bacino di Utenza "G" (qualora si tratti di richiedenti inseriti nelle graduatorie e.r.p. in vigore nel bacino di utenza "G");
- 3) residenza nel Comune di Savona;
- 4) dal sorteggio.

- 11.2.** Le graduatorie definitive saranno valide dal giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo di A.R.T.E. Savona e all'Albo Pretorio del Comune di Savona. L'A.R.T.E. di Savona può disporre ogni ulteriore forma di pubblicità che ritenga opportuna.

- 11.3. LE SOPRA RICHIAMATE GRADUATORIE DEFINITIVE AVRANNO DURATA DI ANNI 2.**

12 - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi saranno assegnati prioritariamente ai richiedenti inseriti nelle prima graduatoria definitiva e precisamente:

Genitori separati seguendo l'ordine della graduatoria definitiva.

Qualora non tutti gli alloggi fossero assegnati gli stessi sono destinati in via residuale a coloro che sono inseriti nella graduatoria definitiva destinata agli Ultrasessantacinquenni autosufficienti.

Prima dell'assegnazione degli alloggi A.R.T.E. Savona provvede ad effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare il possesso dei requisiti dei singoli richiedenti. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, ARTE provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria.

Viene cancellato dalla graduatoria definitiva il richiedente che rinunci all'alloggio proposto, qualora la mancata accettazione non sia motivata da gravi motivazioni ampiamente documentate.

L'assegnazione sarà comunicata, a cura di A.R.T.E. Savona, agli aventi diritto con lettera raccomandata, inviata all'ultimo indirizzo indicato dallo stesso quale suo ultimo recapito, fissando il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta degli alloggi; tale scelta avviene da parte degli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Qualora l'assegnatario, salvo giustificato documentato impedimento, non si presenti per la scelta dell'alloggio A.R.T.E. Savona pronuncia l'automatica decadenza che comporta la perdita del diritto ad eventuali successive assegnazioni per tutta la validità della graduatoria.

13) **ANNULLAMENTO, DECADENZA, SANZIONI**

La mancata riconsegna dell'alloggio e la permanenza nello stesso dopo la scadenza del termine previsto dal presente bando per la durata massima dell'assegnazione (due anni nel caso di genitori separati e quattro, se non rinnovato nel caso di anziani), comporta la decadenza dall'assegnazione (vedi artt. 16, 17 e 18 L.R. n. 10/2004 e s.m.i.). Per il calcolo del termine di rilascio si precisa che lo stesso ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione.

L'annullamento e la decadenza dall'assegnazione sono disciplinati dalla L.R. 10/2004 e s.m.i. e da ogni altra disposizione in materia.

Tutti i provvedimenti emessi da A.R.T.E. Savona che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione comportano l'inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

14) **SANZIONI**

In caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75-76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Savona _____

F.TO L'AMMINISTRATORE UNICO

(arch. Alessandro Revello)
